

CAMERA DEI DEPUTATI N. 863

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SALVATORE, FERRARI MARTE, GIOVANARDI,
FERRI, NOVELLINI, SERVADEI**

Presentata il 30 novembre 1976

Piano pluriennale di sviluppo dell'arboricoltura industriale da legno

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1) *Produzione e consumo delle risorse legnose in Italia.* La produzione di legname da lavoro e da industria in Italia si aggira su circa 8 milioni di metri cubi annui cui fa riscontro un fabbisogno annuo di circa 25 milioni di metri cubi.

Il valore delle importazioni delle risorse legnose (prodotti della selvicoltura, dell'industria della carta e della cartotecnica, del legno e sughero) ha toccato ormai i 1.000 miliardi di lire annui, costituendo, pertanto, la terza voce del *deficit* della bilancia dei pagamenti, dopo gli olii di petrolio grezzo (1.430 miliardi) ed i prodotti zootecnici e carni (1.140 miliardi).

Mentre la produzione nazionale del legno è statica da diversi anni, il fabbisogno tende a crescere seguendo lo sviluppo industriale e quindi con un tasso annuo del 6-7 per cento.

Data la forte lievitazione dei prezzi all'importazione il *deficit* tende a divenire ancora più impressionante in termini di valore.

2) *Approvvigionamento sui mercati mondiali.* In campo mondiale si sta verificando

anche per i prodotti forestali una serie di fenomeni quali il rapido aumento della domanda (specie in Europa, URSS, Giappone), la crescente utilizzazione delle scorte, la difficoltà da parte dei Paesi tradizionalmente esportatori (Scandinavia, URSS, Austria, Jugoslavia, alcuni Paesi africani) ad espandere l'offerta di materia prima e misure di sempre più stretto controllo sulle esportazioni da parte di Paesi in via di sviluppo (es. Ghana e Costa d'Avorio), che hanno portato ad una forte lievitazione dei prezzi.

L'Italia per il proprio fabbisogno di legname ha attinto essenzialmente dall'Austria, dalla Jugoslavia e dai Paesi Scandinavi, Paesi che già annunziano per l'immediato futuro restrizioni per la indisponibilità del prodotto legnoso.

L'indice internazionale dei prezzi delle materie legnose è praticamente raddoppiato nell'ultimo decennio.

I produttori d'Europa hanno da tempo accuratamente programmato il settore del legno, condizionando l'*import-export* con i livelli di produzione del grezzo, il fabbisogno interno e la potenzialità delle industrie nazionali di lavorazione e di trasformazione.

Nei Paesi produttori d'Africa la programmazione è ancora rudimentale o assente: le risorse legnose sono sfruttate in maniera eccessiva, la foresta viene irrimediabilmente distrutta su estensioni sempre più vaste ed avanzano la savana ed il deserto. Fra pochissimi anni la linea ascensionale delle produzioni e delle esportazioni si interromperà bruscamente, con immediate gravi ripercussioni sui mercati mondiali.

In America — specie settentrionale — i consumi interni si accrescono a ritmo vertiginoso a causa degli impieghi sempre più diffusi del legno.

Da tutto questo consegue che le prospettive di rifornimento della materia prima legno per i Paesi importatori sono indubbiamente oscure.

Pertanto anche per l'Italia sono assai precari i programmi fondati sulla possibilità di continuare ad accedere vantaggiosamente alle risorse legnose mondiali come in passato. Si prevede, infatti, che in futuro le condizioni di approvvigionamento saranno sempre più restrittive ed onerose.

Purtroppo, è mancata in passato una politica nazionale di investimenti nel settore della produzione forestale in grado di creare adeguate riserve di legname, come hanno fatto altri Paesi (la Scandinavia, l'Inghilterra con la *Forestry Commission* istituita nel 1916, la Francia con il Fondo forestale nazionale del 1946, la Spagna, l'URSS, la Svizzera, il Sud Africa, l'America Latina).

3) *Possibili conseguenze sul patrimonio forestale del Paese.* I prezzi delle materie prime legnose in Italia hanno subito fortissimi incrementi.

La crisi di prezzo del legname di pioppo negli anni 1967-1970 ha provocato in tale epoca un affievolimento nelle iniziative di nuovi impianti, cosa che sarà causa di un vuoto di produzione fra 3-4 anni, aggravando lo squilibrio fra domanda ed offerta.

Si può prevedere a breve termine una crescente utilizzazione per fini produttivi dei boschi nazionali, con pericolo di irrazionale intensificazione dei tagli dei boschi cedui (specie per pasta e carta) che hanno potuto, negli ultimi anni, giovare di una favorevole situazione di moderate utilizzazioni, con conseguente conservazione e ricostituzione della provvigione.

La intensificazione degli usi produttivi, resa oggi possibile dalle moderne tecniche industriali che possono sfruttare anche materiali legnosi di piccole dimensioni, potrebbe compromettere irrimediabilmente la conservazione del patrimonio boschivo nazionale già largamente compromesso dagli incendi sempre più estesi, dal pascolo abusivo, dal crescente sfruttamento turistico, ricreativo ed insediativo.

Date le insostituibili funzioni ecologiche delle foreste tale loro compromissione profila serie ripercussioni agli effetti della difesa idrogeologica, della tutela del paesaggio ed in genere della conservazione delle risorse florofaunistiche.

Analoghe preoccupazioni ha la Comunità Economica Europea: si è calcolato che fra 10 anni il *deficit* di materia prima legnosa supererà i 100 milioni di metri cubi annui.

E perciò allo studio, da parte degli organi competenti comunitari, una direttiva per la forestazione che si propone principalmente l'incentivazione dell'iniziativa privata nel settore del rimboschimento, del miglioramento dei soprassuoli esistenti, nelle infrastrutture al servizio della foresta (strade, viati parafuoco, ecc.).

È già operante la direttiva comunitaria — tradotta in legge nazionale — per il miglioramento genetico dei materiali forestali di moltiplicazione (semi, cloni, ecc.), onde potenziare qualitativamente e quantitativamente la produzione forestale.

In Italia l'applicazione di tale legge è affidata — anche nei territori delle Regioni a statuto speciale — al Corpo forestale dello Stato ed all'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

La legge per la difesa «genetica» delle foreste deve essere integrata da una legge di protezione «biologica» per ovviare ai danni enormi causati dagli insetti e da altri organismi nocivi e, soprattutto, da una nuova legge finanziaria che adegui alle necessità gli stanziamenti per la lotta contro gli incendi boschivi, base fondamentale di qualsiasi programma operativo nel settore forestale.

4) *Interventi proposti.* — Per le ragioni esposte si ritiene indispensabile procedere alla formulazione ed alla adozione di un programma di interventi miranti ad accrescere la produzione legnosa nazionale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con l'attività di almeno tre decenni di interventi straordinari nella riforestazione per fini naturalistici e di un decennio nella arboricoltura ai fini industriali, si potrebbero conseguire i seguenti obiettivi:

— utilizzazione di vaste risorse territoriali attualmente trascurate;

— difesa del suolo dal dissesto idrogeologico;

— conservazione del patrimonio forestale e dei suoi valori naturalistici e paesaggistici;

— sviluppo della occupazione, specie nelle zone collinari e montane del Mezzogiorno;

— miglioramento della bilancia dei pagamenti.

Nel quadro di questo programma si inserisce la presente proposta di legge mirante allo sviluppo della arboricoltura industriale da legno in Italia attraverso una serie di incentivazioni e provvidenze atte a valorizzare terreni marginali all'agricoltura attiva e adatti ad impianti di specie legnose a rapido accrescimento quali il pioppo, l'eucalipto, altre latifoglie e alcune resinose a rapido accrescimento.

Si ritiene che per tali colture siano disponibili in Italia oltre 600.000 ettari di pianura e di collina, dotati della necessaria fertilità ed in parte di possibilità irrigue.

L'elaborazione del piano pluriennale di sviluppo della arboricoltura industriale, l'azione di indirizzo e di coordinamento, le scelte prioritarie dei programmi sono di stretta competenza dello Stato in quanto finalizzati alle necessità qualitative e quantitative del mercato nazionale del legno, nonché ai programmi di sviluppo industriale nel settore e condizionati dalle offerte e dai prezzi del mercato internazionale.

La proposta di legge consta di n. 7 articoli ed enuncia all'articolo 1 che, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente per quanto riguarda l'Azienda di Stato per le foreste demaniali o per il tramite delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, concede contributi e agevolazioni creditizie per la esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni di qualsiasi natura compresi in un piano pluriennale

di sviluppo dell'arboricoltura industriale da legno.

L'articolo 2 stabilisce che detto piano pluriennale di sviluppo venga predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la collaborazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il piano, infatti, reca l'indicazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnose e stabilisce per ciascuna di esse l'ordine di priorità, le modalità degli interventi in relazione alle richieste del mercato e alla valutazione della capacità produttiva dei terreni desunta da indagini pedologiche, climatiche e sulla vegetazione naturale esistente e potenziale.

Non può essere, quindi, un piano rigido e immutabile ed occorre prevederne il continuo aggiornamento.

Il piano contiene anche direttive di massima per gli interventi di competenza della Azienda di Stato per le foreste demaniali che saranno meglio precisate all'articolo 5 della legge per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza.

L'articolo 3 dispone che i contributi di cui all'articolo 1 della legge vengano concessi nella misura del 50 per cento della spesa occorrente per la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora delle piantine, inclusi i pioppi e gli eucalipti, la costruzione di recinzioni e di piste anche con funzioni di viali parafuoco, i lavori manutentori e culturali compresi i trattamenti fitosanitari e le concimazioni, secondo progetti organici interessanti territori contemplati nel piano pluriennale di cui ai precedenti articoli nel rispetto delle priorità ivi stabilite.

L'approvazione dei progetti esecutivi e la erogazione dei contributi sono riservati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano che riceveranno i finanziamenti occorrenti secondo la ripartizione annuale operata dal CIPE (articolo 7).

Per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e per la Cassa per il Mezzogiorno l'approvazione dei progetti esecutivi è di competenza dei rispettivi Consigli di amministrazione.

Poiché gli incentivi disposti in passato (contributi in conto capitale sino al 75 per cento della spesa occorrente), sono stati

scarsamente operanti a causa dell'onere delle anticipazioni relative ai forti investimenti iniziali, all'articolo 4 la proposta di legge prevede la concessione di mutui a tasso agevolato, nella misura prevista dall'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale.

I periodi di durata del preammortamento e dell'ammortamento, determinati in relazione alla natura dell'impianto e dei lavori da eseguire, sono indicati nel provvedimento di concessione.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro stipuleranno, con gli Istituti di credito prescelti i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

In virtù di questo articolo i concessionari che in base a regolare progetto approvato dagli organi regionali abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 3 della legge possono chiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il nulla osta per accedere al credito agevolato.

Secondo l'articolo 5 i contributi e le agevolazioni creditizie di cui ai precedenti articoli della legge possono essere concessi a Comuni, Comunità montane, Cooperative, Società, privati singoli oppure associati nonché all'Azienda di Stato per le foreste demaniali e ai soggetti indicati dalla Cassa per il Mezzogiorno per i progetti dalla medesima approvati, per la realizzazione di piantagioni arboree da legno, in terreni che siano di loro proprietà o tenuti in fitto oppure ottenuti in concessione.

Attraverso le Cooperative la proposta di legge intende associare il mondo del lavoro alle finalità produttive nel settore del legno mentre attraverso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, dotata di grande esperienza e di spiccata competenza in materia, si è inteso indicare l'organo in grado sia di dare immediata attuazione al piano di sviluppo della produzione legnosa sia di fornire esempio ed assistenza a tutti gli altri operatori economici, ai quali pure la legge si rivolge.

A tal fine, gli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali sono riservati alla competenza esclusiva dell'Azienda di Stato

per le foreste demaniali. Perciò in conformità di quanto previsto dall'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, il Ministero delle finanze è incaricato di provvedere alla consegna all'Azienda di Stato per le foreste demaniali di tutte le pertinenze idrauliche demaniali libere da concessioni.

L'articolo 6 prevede che la disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, modificata con legge 10 dicembre 1973, n. 814, non si applichi all'affitto di fondi rustici destinati alla arboricoltura per produzione di legno con gli incentivi previsti dalla presente legge, e ciò onde rimuovere eventuali ostacoli alla diffusione dell'istituto dell'affitto per rimboschimenti di tipo industriale agli operatori, soprattutto Cooperative, indicati nel precedente articolo 5, i quali sono interessati solo alla produzione secondo il ciclo delle specie arboree da legno coltivate e non anche alla acquisizione patrimoniale dei terreni.

In questo modo si possono mobilitare notevoli estensioni di terreno evitando trasferimenti di proprietà che inevitabilmente rallenterebbero l'operazione rendendone proibitivo il costo.

L'articolo 7, infine, reca l'autorizzazione di spesa prevista in lire 300 miliardi nel decennio 1977-1986, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale spesa è ripartita come segue:

a) lire 190 miliardi, in ragione di lire 19 miliardi per ciascun anno finanziario, per la erogazione dei contributi e la concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 4;

b) lire 50 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno finanziario, per l'erogazione di contributi e la concessione di mutui, all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 5 della proposta di legge, compreso l'onere per eventuali canoni di affitto dei terreni e per spese di carattere generale occorrenti per l'applicazione della legge stessa ancorché previste negli appositi capitoli di spesa corrente del bilancio della suddetta Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) lire 50 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno finanziario, alla Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi nei territori di competenza;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) lire 10 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno finanziario, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per la partecipazione all'elaborazione del piano di cui all'articolo 2 della proposta di legge e per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle provvidenze previste dalla legge.

La ripartizione dei fondi di cui alla lettera a) tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è operata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione al-

le indicazioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 1 della legge e alle necessità di mercato, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le somme assegnate ogni anno a ciascuna Regione saranno accreditate in parte alle medesime per la erogazione dei contributi e per la restante parte agli Istituti di credito per la concessione dei mutui secondo quanto stabilito dalle convenzioni tra gli stessi e i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di incrementare la produzione legnosa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente per quanto riguarda l'Azienda di Stato per le foreste demaniali o per il tramite delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, concede contributi e agevolazioni creditizie per la esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento in terreni di qualsiasi natura contemplati in un piano pluriennale di sviluppo dell'arboricoltura industriale da legno.

ART. 2.

Il piano pluriennale di sviluppo dell'arboricoltura industriale da legno, di cui al precedente articolo, viene predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la collaborazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, ed è approvato con decreto del CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La medesima procedura si applica per approvare le eventuali variazioni delle previsioni contenute nel piano.

Il piano reca l'indicazione delle zone da destinare a piantagioni di specie legnose e stabilisce per ciascuna di esse l'ordine di priorità, le modalità degli interventi in relazione alle richieste del mercato

e alla valutazione della capacità produttiva dei terreni desunta da indagini pedologiche, climatiche e sulla vegetazione naturale esistente e potenziale.

Il piano contiene anche direttive di massima per gli interventi di competenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali di cui al successivo articolo 5 e per gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno nei territori di competenza.

ART. 3.

I contributi di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi nella misura del 50 per cento della spesa occorrente per la preparazione del terreno, la fornitura e la messa a dimora di piantine, inclusi i pioppi e gli eucalipti, la costruzione di recinzioni e di piste anche con funzione di viali parafuoco, i lavori manutentori e colturali compresi i trattamenti fitosanitari e le concimazioni, secondo progetti organici interessanti territori contemplati nel piano pluriennale di cui ai precedenti articoli, nel rispetto delle priorità ivi stabilite.

I singoli progetti esecutivi sono approvati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano e finanziati dalle stesse con fondi di cui all'articolo 7.

Per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e per la Cassa del Mezzogiorno l'approvazione dei progetti esecutivi è demandata ai rispettivi Consigli di amministrazione.

ART. 4.

Mutui a tasso agevolato nella misura prevista dall'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concessi limitatamente alla parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale.

I periodi di durata del preammortamento e dell'ammortamento, determinati in relazione alla natura dell'impianto e dei lavori da seguire, sono indicati nel provvedimento di concessione.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che i Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito prescelti i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

ART. 5.

I contributi e le agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono essere concessi a Comuni, a Comunità montane, a Cooperative, a Società ed a privati singoli oppure associati, nonché all'Azienda di Stato per le foreste demaniali ed ai soggetti indicati dalla Cassa per il Mezzogiorno per i progetti dalla medesima approvati, per la realizzazione di piantagioni arboree da legno in terreni che siano di loro proprietà o tenuti in fitto oppure ottenuti in concessione.

Gli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali sono di competenza esclusiva dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. A tal fine ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, il Ministero delle finanze provvede alla consegna all'Azienda di Stato per le foreste demaniali di tutte le pertinenze idrauliche demaniali libere da concessioni.

ART. 6.

La disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, modificata con legge 10 dicembre 1973, n. 814, non si applica all'affitto di fondi rustici destinati alla arboricoltura per produzione di legno con gli incentivi previsti dalla presente legge.

ART. 7.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi nel decennio 1977-1986, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ripartita come segue:

a) lire 190 miliardi, in ragione di lire 19 miliardi per ciascun anno finanziario, alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per la erogazione dei contributi e la concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge;

b) lire 50 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno finanziario, per la erogazione dei contributi e la concessione dei mutui all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per la rea-

lizzazione degli impianti di cui all'articolo 5 della presente legge, compreso l'onere per eventuali canoni di affitto dei terreni e per spese di carattere generale occorrenti per l'applicazione della legge stessa ancorché previste negli appositi capitoli di spesa corrente del bilancio della suddetta Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) lire 50 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascun anno finanziario, alla Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi nei territori di competenza;

d) lire 10 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascun anno finanziario, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per la partecipazione all'elaborazione del piano di cui all'articolo 2 e per l'assistenza tecnica ai beneficiari delle agevolazioni.

La ripartizione dei fondi di cui al precedente comma, lettera a), tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è operata dal CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle indicazioni contenute nel piano pluriennale di cui all'articolo 1 della presente legge e alle necessità di mercato, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme assegnate ogni anno a ciascuna Regione o Provincia autonoma saranno accreditate alle medesime per la parte relativa alla erogazione dei contributi e agli Istituti di credito per la parte relativa alla concessione dei mutui secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 4 della presente legge.